



Federazione **A**utonoma **B**ancari **I**taliani

*Dipartimento Nazionale Welfare*

*NEWS N° 6/2011*

[www.fabi.it/strutture-nazionali/dipartimento-welfare/](http://www.fabi.it/strutture-nazionali/dipartimento-welfare/)

email: [welfare@fabi.it](mailto:welfare@fabi.it)

- **LAVORATORI “IN ESODO” AL 31/5/2010: salvaguardia dell’originaria decorrenza della pensione post legge 122/2010 (“manovra Tremonti”)**
- **FONDO DI SOLIDARIETÀ ABI - SEZIONE EMERGENZIALE: Incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati**

Con la presente segnaliamo l’emanazione, da parte dell’INPS, di due importanti Circolari relative ai lavoratori percettori, a vario titolo, delle prestazioni dei “Fondi di sostegno al reddito”.

**LAVORATORI “IN ESODO” AL 31/5/2010: salvaguardia dell’originaria decorrenza della pensione post legge 122/2010 (“manovra Tremonti”)**

La prima (Circolare n° 90 del 24/6/2011) esamina la problematica - per quanto riguarda il settore di nostro interesse - dei lavoratori titolari di “assegno straordinario” alla data del 31/5/2010, data di entrata in vigore del d.l. n° 78, poi convertito in legge n° 122/2010.

L’INPS ricorda che la legge in esame (c.d. “manovra Tremonti”) aveva previsto la deroga alla nuova disciplina per una platea di 10.000 lavoratori. Si prevedeva inoltre che l’INPS provvedesse al monitoraggio di tale limite, con priorità da dare alle richieste in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale limite, infine, era da considerare complessivo rispetto alle tipologie di lavoratori di tutto il mondo del lavoro fra cui, oltre ai percettori di assegno straordinario, anche i lavoratori in “mobilità ordinaria” ed i lavoratori in “mobilità lunga”.

A seguito di ulteriori interventi del legislatore (vedasi legge 220/2010 - art. 1 comma 37) è stata inoltre prevista la possibilità di prolungamento della prestazione dell’assegno straordinario anche oltre il limite massimo previsto dalla normativa (per il settore ABI sessanta mesi) per i titolari di assegni straordinari non rientranti nel limite dei 10.000 lavoratori salvaguardati.

Orbene, la Circolare INPS in argomento, segnala alle strutture periferiche la modalità per la gestione operativa delle posizioni, in attesa della formazione della graduatoria **unica**, ancora non conclusa. Mentre infatti per le posizioni dei titolari di assegno straordinario le sedi periferiche hanno già accertato tutti gli elementi necessari, queste dovranno ancora portare a termine la ricognizione dei dati mancanti per le posizioni dei lavoratori in mobilità ordinaria e mobilità lunga.

L’INPS, pertanto, emana alcune disposizioni, che sintetizziamo di seguito:

- a) Nelle more del completamento della ricognizione dei dati ai fini della formazione della graduatoria unica, **le Sedi periferiche dovranno tenere in sospeso l’esame delle domande di pensione** nel frattempo presentate. Di tale sospensione l’INPS competente dovrà avvisare gli interessati.
- b) La salvaguardia della vecchia decorrenza della pensione **non si attiva automaticamente**, secondo l’INPS, bensì solo se la domanda di pensione venga accompagnata da **esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, della volontà di avvalersi della deroga**. Tale dichiarazione dovrà essere presentata all’atto della presentazione della domanda di pensione. L’INPS non fornisce un modulo per tale dichiarazione, pertanto potranno essere utilizzati quelli eventualmente predisposti dalle

Sedi periferiche o comunque è da ritenersi valida qualunque dichiarazione, anche in forma libera, che individui esattamente il dichiarante (ad esempio citando, oltre alle proprie generalità anagrafiche, anche il proprio codice fiscale) e l'indicazione di volersi avvalere della deroga di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge 122/2010.

Ai soli fini di facilitare il compito ai nostri operatori che prestano assistenza per la presentazione delle domande di pensione, alleghiamo un modulo da noi predisposto da far sottoscrivere agli interessati.

- c) L'INPS provvederà a comunicare "ai potenziali beneficiari" la possibilità di richiedere la deroga "immediatamente prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento".

Dal quadro di cui sopra, a nostro avviso, emerge un quadro di gestione "non ottimale", se così possiamo esprimerci, rispetto alle legittime aspettative di certezza dei singoli interessati.

Mentre infatti, in particolare per il settore che rappresentiamo, fu realizzata anche apposito accordo presso il Ministero del Lavoro nello scorso mese di febbraio, la formulazione originaria della norma e la tardività della formazione della graduatoria da parte dell'INPS crea tuttora la seguente situazione:

- La sospensione della definizione delle domande senza il singolo interessato possa sapere quanto durerà l'attesa e se la stessa avrà esito positivo. Nel frattempo non viene neanche erogato l'assegno straordinario di prolungamento della prestazione.
- I potenziali interessati alla deroga verranno informati solo all'ultimo momento di tale possibilità e non tempestivamente al momento della formazione della graduatoria.
- Per gli esclusi dalla deroga non viene previsto il tempestivo invio di nuova comunicazione personale con l'indicazione della nuova scadenza dell'assegno straordinario.

In merito a tali criticità abbiamo già provveduto, come FABI, ad attivarci nei confronti degli Uffici competenti dell'INPS, e continueremo a farcene carico nei confronti di tutti gli interlocutori competenti (Ministero del Lavoro, parti datoriali, ecc.) al fine di ottenere salvaguardare il diritto di ogni singolo interessato a poter conoscere esattamente le coordinate della propria posizione.

Nel frattempo raccomandiamo alle nostre strutture che assistono i lavoratori prossimi alla maturazione della decorrenza della pensione, di far presentare per tempo (in prossimità della maturazione della "finestra") la domanda di pensione, corredata dalla richiesta dichiarazione di volontà di avvalersi della deroga.

Per le domande di pensione già presentate, occorrerà integrare la documentazione con la predetta dichiarazione senza che, a nostro avviso, gli Uffici periferici possano eccepire la non contestualità della presentazione, visto che tale requisito emerge solo a seguito dell'emanazione della Circolare n° 90.

Per ogni ulteriore evenienza le strutture potranno rivolgersi al Dipartimento Nazionale Welfare tramite i recapiti telefonici o la casella email dedicata [welfare@fabi.it](mailto:welfare@fabi.it).

**FONDO DI SOLIDARIETÀ ABI - SEZIONE EMERGENZIALE: Incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati**

Con circolare n° 88 del 20/6/2010, l'INPS disciplina invece le modalità concrete per le aziende per poter usufruire dell'incentivo per la rioccupazione del personale (di aziende del credito) licenziato con attivazione della cosiddetta "sezione emergenziale" prevista dal Fondo di sostegno al reddito ABI.

Ricordiamo che tale opzione è stata prorogata, in via temporanea fino al 31/12/2011 (data ultima di stipula di accordi, non di scadenza delle prestazioni) con DPCM 25/3/2011).

Benché operativamente tale circolare riguardi i datori di lavoro che procedano alla rioccupazione di tali lavoratori, come Organizzazione non possiamo che esprimere una valutazione positiva rispetto alla conclusione dell'iter che facilita, attraverso l'operatività dell'incentivo, la ricollocazione di personale spesso giovane e non tutelabile attraverso la prestazione dell'assegno straordinario.

Spett.le  
INPS  
Sede di

---

Il/la sottoscritto/a .....  
Nato/a a ..... il .....  
codice fiscale ..... , avendo presentato domanda di  
pensione di anzianità/vecchiaia con decorrenza ..... , con la presente

DICHIARA

ai fini dell'ottenimento della prestazione pensionistica di cui sopra, **la propria volontà di volersi avvalere della deroga di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge 122/2010**, come da previsioni della circolare INPS n° 90 del 24/06/2011.

In fede.

Luogo e data ..... , .....

Firma .....

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Pensioni**

**Roma, 24/06/2011**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 90**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

**OGGETTO: Articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd *diecimila*).**

Con circolare n. 126 del 24 settembre 2010 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 12, comma 5 della legge n. 122 del 2010 (allegato 1).

L'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il

comma 5, della legge in oggetto, ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

La norma in oggetto prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità.

Conseguentemente, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione.

Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 23 giugno 2011, prot. 04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l'individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione.

## **1. Lavoratori in mobilità ordinaria**

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria.

Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:

- che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che, entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

Riguardo alla modalità di definizione della data fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento (circolare n. 126 punto 1.3).

## **2. Lavoratori in mobilità lunga**

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006.

Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:

- che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.

### 3. Lavoratori in esodo

La deroga al nuovo regime delle decorrenza è riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.

### 4. Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari

Il comma 6 dell'art 12 della legge 122/2010 ha, tra l'altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa.

La cessazione si riferisce ovviamente all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità ovvero in esodo.

Si sottolinea che **la graduatoria è unica** per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.

Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2, l'inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle sedi del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria e lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti per le due tipologie di lavoratori.

Per i lavoratori di cui al punto 3, l'inserimento in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria.

Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.

### 5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari

Il comma 6 dell'art. 12 della citata legge 122/2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78.

**Di conseguenza, la volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della domanda di pensione.**

Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento.

Resta inteso che **la certificazione non esonera l'interessato dalla presentazione, in tempo**

**utile, della domanda di pensione**, corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.

Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010 continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle decorrenze.

## **6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della salvaguardia della decorrenza**

Con successivo messaggio sarà illustrata la modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.

## **7. Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito**

Il comma 5 bis (introdotto dall'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo".

Tale intervento non determina ope legis un diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **8. Definizione delle domande di pensione giacenti.**

Nelle more della formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari l'esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga di cui all'articolo 12, comma 6 legge n. 122/2010 deve essere sospeso in attesa dell'accertamento del diritto alla deroga in questione.

Le Sedi avranno cura di costituire apposita evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d'ufficio all'esito del procedimento di cui al precedente punto 4.

Di tali circostanze devono essere resi edotti gli interessati.

Resta fermo che l'esito positivo del procedimento di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di legge previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente)

Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di imminente pubblicazione.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**  
**Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**

**Roma, 20/06/2011**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Direttori delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

**Circolare n. 88**

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.3

**OGGETTO:** **Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" - Incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati. Art. 11-bis del D.M. 158/2000 (sezione emergenziale).**

**SOMMARIO:**

*Ai datori di lavoro, che rientrano nell'ambito di applicazione del "Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", i quali assumano a tempo indeterminato lavoratori destinatari dell'assegno di*

*sostegno al reddito previsto dall'art. 11 bis del Regolamento del Fondo, spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore. Si illustrano le condizioni per il riconoscimento del beneficio, il procedimento di definizione delle istanze e le modalità di fruizione del beneficio stesso.*

## **Premessa**

Con il Decreto ministeriale del 26 aprile 2010 n. 51635 è stato modificato il regolamento del "Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", istituito con Decreto 28 aprile 2000 n. 158 (cfr. circolare n. 193 del 20 novembre 2000).

Attualmente le modifiche hanno carattere temporaneo e sono destinate a valere fino al 31 dicembre 2011, come previsto dal DPCM del 25 marzo 2011 (emanato ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 74 del 31-3-2011).

La modifica più rilevante è costituita dall'inserimento dell'art. 11 bis, che ha introdotto una serie di misure di politica passiva e attiva in favore dei lavoratori, nell'ambito del settore economico di pertinenza del Fondo; tali misure compongono gli interventi della cosiddetta "sezione emergenziale" del Fondo di solidarietà.

Il citato articolo 11-bis prevede, tra le misure di carattere emergenziale, l'erogazione ai lavoratori in esubero - non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento del Fondo -, di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi, "ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge". Si rimanda al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010 (non disponibile su internet) per la disciplina di tale prestazione.

Il comma 5 dell'art. 11 stabilisce che gli oneri di finanziamento dell'assegno emergenziale e dell'accredito contributivo figurativo correlato gravino per metà sulle risorse già disponibili del Fondo e per l'altra metà sul datore di lavoro che effettua il licenziamento; gli obblighi di finanziamento a carico del datore di lavoro sono assolti mediante versamento di contribuzione speciale al Fondo, con le modalità già illustrate con il messaggio n. 20321/2010 (il versamento viene effettuato sulla contabilità speciale accesa alla Sede presso la tesoreria provinciale dello Stato con le seguenti distinte causali: «contributo a copertura assegno emergenziale, art. 6 D.I. n.51635/2010 » e «contribuzione correlata all'assegno emergenziale, art. 6 D.I. n.51635/2010»).

Per quanto riguarda l'importo dell'assegno, esso viene riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da €38.001 a€ 50.000;
- c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell'età del lavoratore, l'indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell'INPS e l'assegno emergenziale a carico del Fondo e dell'azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese, fermo restando lo stato di disoccupazione, al lavoratore verrà

erogato il solo assegno emergenziale.

Durante il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione ordinaria e dell'assegno emergenziale (8 o 12 mesi, secondo dell'età del lavoratore), a favore del lavoratore verrà operato l'accredito figurativo della contribuzione, secondo le regole generali vigenti in materia di disoccupazione ordinaria, senza oneri per il fondo né per il datore di lavoro che ha operato il licenziamento.

Invece, per il periodo successivo all'erogazione dell'indennità di disoccupazione – in cui il lavoratore percepisce il solo assegno emergenziale (dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese) – gli oneri per la copertura figurativa correlata sono a carico del fondo, con parziale finanziamento a carico del datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento.

L'importo mensile della contribuzione correlata è calcolato nella misura del 33% dell'ultima retribuzione tabellare percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Tale valore, moltiplicato per il numero dei mesi per i quali è dovuto esclusivamente l'assegno emergenziale, fornisce l'importo complessivo della contribuzione correlata.

### **L'incentivo all'assunzione dei lavoratori titolari dell'assegno emergenziale**

Il regolamento del Fondo di solidarietà, in conseguenza delle modifiche introdotte dal DM 51635/2010 citato, prevede un particolare incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale.

In particolare, il comma 8 dell'art. 11 bis dispone testualmente: *«qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)».*

#### **1. Datori di lavoro ammessi all'incentivo**

L'incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà del credito ordinario, di cui al DM 158/2000, i quali assumano a tempo indeterminato (pieno o parziale) lavoratori beneficiari delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 11bis.

In conformità ai principi generali applicabili agli incentivi all'occupazione:

- a. l'incentivo non spetta se l'assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;
- b. l'incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;
- c. l'incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; l'incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, ovvero sia effettuata presso una diversa unità produttiva;
- d. l'incentivo non spetta se l'assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza spettante ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale.

La fruizione dell'incentivo in argomento è soggetta alle condizioni di regolarità previste dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 ovvero che il datore di lavoro:

- sia in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

## **2. Lavoratori per la cui assunzione compete l'incentivo**

Ai fini della spettanza dell'incentivo al nuovo datore di lavoro è necessario che l'assunzione intervenga nel periodo in cui il lavoratore fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 11 bis; è sufficiente che abbia avuto inizio il periodo di decorrenza della prestazione emergenziale, anche se non ancora liquidata).

In relazione alla vigenza temporanea della "sezione emergenziale" del regolamento del Fondo (fino al 31.12.2011), si evidenzia che l'assunzione deve avvenire entro il 31/12/2011.

## **3. Misura e durata dell'incentivo**

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile, pari alla somma dell'importo dell'assegno emergenziale riconosciuto al lavoratore e dell'importo della contribuzione eventualmente correlata all'assegno.

L'incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro - per un periodo pari alla durata residua dell'assegno che sarebbe spettato al lavoratore.

L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente; in particolare si evidenzia che l'incentivo è cumulabile con i benefici contributivi previsti dall'art. 25, co. 9, della legge 223/1991, se il lavoratore è iscritto nelle liste di mobilità e ricorrono tutti i presupposti di legge per godere del beneficio.

L'incentivo è altresì cumulabile – se ne ricorrono tutti i presupposti di legge ed entro determinati limiti – con il beneficio previsto dall'art. 2, co. 151, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (vedi la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011).

L'importo mensile dell'incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e, eventualmente cumulato con i benefici di cui al comma 151 sopra citato, non può comunque essere superiore alla retribuzione effettivamente maturata dal lavoratore nel singolo mese. Nel caso in cui l'importo dei benefici sia superiore al suddetto limite il datore di lavoro dovrà operare la riduzione del beneficio in oggetto.

L'incentivo a carico del Fondo di solidarietà, non fruito per effetto del limite retributivo mensile, verrà recuperato nei mesi successivi al termine del periodo originariamente previsto, sempre in costanza di rapporto di lavoro e sempre per importi mensili non superiori alla retribuzione spettante per il singolo mese al lavoratore (se, per esempio, al termine del periodo originariamente previsto, residuano 3.000 euro e al lavoratore spetta – per i mesi successivi – una retribuzione di 1.300 euro, l'incentivo verrà fruito in tre quote mensili rispettivamente pari ad Euro 1.300, 1.300 e 400).

L'incentivo spetta a condizione che l'azienda di provenienza del lavoratore abbia versato il contributo speciale di finanziamento dell'assegno, previsto dal dall'art. 11 bis, commi 5 e 7, del DM 158/2000; l'incentivo è fruito attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, avvalendosi del flusso Uniemens.

#### **4. Richiesta dell'incentivo**

Il datore di lavoro che intenda avvalersi dell'incentivo inoltrerà alla Sede dell'Inps, presso cui assolve gli obblighi contributivi, una dichiarazione di responsabilità, utilizzando il modello allegato alla presente circolare (all. n. 1) e disponibile, in formato editabile, nella sezione "modulistica" del sito internet dell'Istituto; nel caso in cui, prima della pubblicazione della presente circolare, il datore di lavoro abbia già inoltrato la richiesta dell'incentivo, dovrà comunque rinnovarla utilizzando il suddetto modello.

#### **5. Autorizzazione alla fruizione dell'incentivo ed eventuale richiesta di prolungamento.**

Ricevuta la dichiarazione, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell'azienda:

- verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili;
- verificherà che il lavoratore sia titolare del cosiddetto "assegno emergenziale", previsto dall'art. 11 bis, comma 1, lettera a), del Regolamento del Fondo di solidarietà, di cui al DM 158/2000; a tale scopo si coordinerà - se necessario - con gli uffici - della propria o di diversa sede - competenti a liquidare l'assegno al lavoratore;
- individuerà l'importo massimo dell'incentivo spettante per mese e la sua durata;
- verificherà - coordinandosi con gli uffici competenti a liquidare l'assegno al lavoratore - che l'azienda di provenienza del lavoratore abbia versato il contributo speciale di finanziamento dell'assegno emergenziale, previsto dall'art. 11 bis, commi 5 e 7, del DM 158/2000;
- comunicherà al datore di lavoro che è stato ammesso / non ammesso alla fruizione dell'incentivo; la comunicazione di ammissione indicherà gli importi massimi fruibili; la comunicazione di non ammissione ne indicherà i corrispondenti motivi. La comunicazione di ammissione al beneficio verrà redatta in conformità del modello allegato al presente messaggio (allegato n. 2) e disponibile, in formato editabile, nella sezione modulistica del sito intranet dell'Istituto.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all'incentivo di cui all'art. 11 bis del DM 158/2000, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione " **1Y** ", che assume il significato di "azienda ammessa al beneficio di cui al comma 8 dell'art. 11 bis del Decreto 28 aprile 2000 n. 158".

Il codice autorizzazione dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del beneficio.

Qualora l'azienda di provenienza del lavoratore si sia avvalsa della facoltà di versare ratealmente il contributo speciale di finanziamento dell'assegno emergenziale, previsto dall'art. 11 bis, commi 5 e 7, del DM 158/2000, la Sede opererà nel modo seguente:

- il codice autorizzazione dovrà essere inizialmente attribuito fino alla scadenza del periodo per cui è stata versata la rata del contributo speciale;
- all'imminenza dello scadere del periodo suddetto, la Sede si coordinerà con gli uffici competenti a liquidare l'assegno al lavoratore, per conoscere se è stata versata la rata successiva;
- in caso positivo la Sede prolungherà la scadenza del codice autorizzazione fino allo spirare del periodo cui si riferisce tale rata e ne darà comunicazione al datore di lavoro, che potrà continuare a fruire del beneficio per un ulteriore periodo;
- in caso negativo la Sede non prolungherà la scadenza del codice autorizzazione e comunicherà al datore di lavoro che il beneficio è sospeso perché l'azienda di provenienza non ha versato il contributo speciale previsto dall'art. 11 bis del DM 158/2010.

Qualora – in conseguenza del limite retributivo mensile – l’incentivo non sia stato interamente fruito alla scadenza del periodo massimo originariamente indicato nel piano di fruizione, il datore di lavoro chiederà alla Sede di prolungare la scadenza del Codice autorizzazione; la proroga verrà disposta per un periodo massimo di sei mesi e – se necessario – verrà rinnovata fino all’esaurimento del beneficio.

Qualora al momento dell’ammissione al beneficio ne sia già decorso l’intero periodo di spettanza, il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo di tempo strettamente necessario all’azienda per operare il conguaglio.

Il possesso dei requisiti di regolarità contributiva – necessario per la fruizione dell’incentivo - sarà accertato dalla procedura di controllo delle denunce retributive e contributive con le modalità previste per la fruizione della generalità dei benefici contributivi (cosiddetto DURC interno).

La Sede effettuerà gli adempimenti descritti avvalendosi di un’apposita applicazione che verrà messa a disposizione presso il sito intranet dell’Istituto.

Verranno successivamente fornite anche le indicazioni per effettuare i controlli circa il rispetto del limite mensile di fruizione dell’incentivo e la corrispondenza tra gli importi denunciati sull’Uniemens e gli importi autorizzati.

## 6. Modalità di composizione del flusso Uniemens

Ai fini dell’esposizione dell’incentivo in parola nel flusso mensile UniEmens, i datori di lavoro, nell’elemento **<Incentivo>** di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno i seguenti elementi:

### **<TipoIncentivo>**

Elemento obbligatorio

Dovrà essere inserito il valore:

<b>CREM</b>	<b>incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito (art. 11 bis, co. 1, lett. a), del DM 28 aprile 2000, n. 158)</b>
-------------	---

### **<CodEnteFinanziatore>**

Dovrà essere inserito sempre il codice H00 (leggasi: H - zero - zero), poiché l’onere del beneficio non è destinato a gravare sulle Regioni.

### **<ImportoCorrenteIncentivo>**

Dovrà essere indicato l’importo del beneficio spettante per il mese corrente.

### **<ImportoArretrIncentivo>**

Dovrà essere indicato l’importo del beneficio spettante per i periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dall’Istituto, con i seguenti nuovi codici:

-nel quadro “BC” con il codice statistico “ CREM” in corrispondenza del quale è indicato il numero dei lavoratori;

-nel quadro “D” con i codici che seguono:

### **Periodi correnti**

L426
------

### **Periodi arretrati**

L427
------

---

## **7. Istruzioni contabili**

Ai fini della rilevazione contabile dell'incentivo a favore delle aziende che assumono a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari dell'assegno emergenziale di sostegno al reddito, erogato dal Fondo di solidarietà per il personale del credito, evidenziato dai datori di lavoro nel flusso UniEmens e riportato nel quadro "D" del modello DM 10 virtuale, con i codici "L426" (periodi correnti) e "L427" (periodi arretrati), in base alle istruzioni fornite nel paragrafo precedente, è stato istituito il conto FBR 32100 (cfr. allegato n.3).

Il Direttore Generale  
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.